



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
"GIOVANNI BOVIO"
VIALE C. COLOMBO, 202 – 71121 FOGGIA



Tel. e Fax 0881/634000

C.M. FGMM00400C

C.F. 80030660718

Codice Univoco UF4537

<https://www.bovionlinefoggia.edu.it>

fgmm00400c@istruzione.it

fgmm00400c@pec.istruzione.it



Prot. n°2107-V.4

Foggia, 26/05/2021

Circolare n° 42

AI DOCENTI
e, p.c. ALLA DSGA
AL RE
AL SITO WEB

Loro Sedi

Oggetto: Scrutini II quadrimestre – adempimenti finali e calendario

Con la presente si allega il calendario degli scrutini finali dell'a.s. 2020-21.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno sulla piattaforma on-line Gsuite collegandosi con la "classroom" dei rispettivi Consigli di Classe.

Si prega le SS.VV. di adempiere alle stesse con la consueta attenzione e collaborazione.

I Consigli di classe, per gli adempimenti finali e le operazioni di scrutinio, sono stati convocati, secondo il calendario già trasmesso, in modalità a distanza con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Andamento didattico e disciplinare della classe anche in relazione alla DAD.
3. Approvazione relazione finale alunni BES e relativi monitoraggi.
4. Operazioni di scrutinio finale:
 - a. validazione dell'anno scolastico per ciascun alunno (Art. 2 c. 10 DPR 122/2009);
 - b. approvazione delle valutazioni con giudizio sintetico del comportamento per ogni singolo alunno secondo il Regolamento integrato della DaD deliberato dal

Collegio dei Docenti;

- c. esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente e per ciascuna disciplina, discussione sul profitto di ciascuno studente e deliberazione del voto unico per ogni disciplina;
- d. **delibera motivata** dei recuperi disciplinari da effettuare nella classe successiva;
- e. certificazione delle competenze (DM 9/2010);
- f. compilazione collegiale delle note informative alle famiglie: comunicazione in caso di valutazioni inferiori a 6 decimi con i prospetti analitici delle carenze formative per materia con la predisposizione del PAI da inviare alle famiglie; nota informativa di non ammissione alla classe successiva.

È possibile inserire un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), per ogni singolo alunno per le discipline la cui valutazione non risulti sufficiente, nella sezione dei voti proposti o direttamente nella scheda del singolo alunno in sede di scrutinio all'interno del Registro Elettronico. Per ogni disciplina è possibile gestire diverse indicazioni come Carenze, Obiettivi, Attività/Strategie e Motivazione.

Diversamente il **PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti)** si configura come una vera e propria riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, in cui saranno inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all'inizio dell'anno scolastico. Nel PIA si specificheranno quindi gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento (art.2 O.M.).

Con la presente circolare, inoltre, si trasmettono le indicazioni necessarie ad assicurare un corretto ed omogeneo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. Si raccomanda ai docenti di inserire correttamente tutti i voti sul Registro Elettronico a cui si può accedere direttamente dal sito dell'Istituto per mezzo della password già attribuita.

Tutti i docenti sono tenuti, prima dei consigli, a redigere, utilizzando l'apposito schema, reperibile anche sul sito della scuola, la relazione finale, sugli obiettivi raggiunti, i contenuti svolti, le attività di recupero e integrative promosse, i metodi e mezzi usati, i rapporti di comunicazione con le famiglie (la data sarà quella dello scrutinio stesso). Essi, inoltre devono procedere all'inserimento delle proposte di voto sul registro elettronico prima dello svolgimento dei consigli. I coordinatori delle **classi terze** controlleranno l'inserimento delle competenze di ogni singolo alunno sul R.E.

Si ricorda l'importanza dell'azione didattica rivolta agli studenti con BES e si

sottolinea come sia necessario documentare le attività svolte.

In particolare: nel verbale di ogni Consiglio di Classe dovrà essere riportata la valutazione finale del PDP\PEI. Lo svolgimento dell'attività di scrutinio, avvenendo in modalità "a distanza", fa sorgere il problema della firma del tabellone, da allegare al verbale di scrutinio, da parte di tutti i docenti del consiglio di classe.

Pertanto: il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe si occuperà delle normali operazioni di scrutinio, aprendo il tabellone e permettendo la discussione tra i vari membri del consiglio di classe. Una volta terminate le normali operazioni di scrutinio e dopo aver redatto il verbale di tale riunione, il Dirigente Scolastico o il Coordinatore che presiede agli scrutini, provvederà a "bloccare" gli scrutini rendendoli così immodificabili, da normale procedura del registro elettronico.

Il blocco dello scrutinio permetterà quindi a tutti i docenti appartenenti al consiglio di classe di accedere alla funzione di scrutinio, per visualizzare i dati inseriti e "apporre la propria firma digitale (debole)" mediante l'immissione nuovamente del proprio ID e della propria password di accesso al registro. Allorquando tutti i docenti avranno apposto la loro firma, il Dirigente Scolastico avrà la possibilità di inviare il tabellone in Segreteria Digitale per apporre la propria firma digitale che convaliderà le firme (deboli) apposte da tutti i docenti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale è un organo collegiale giudicante perfetto, che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Esso è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo Delegato. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, compreso i docenti nominati sull'insegnamento alternativo della Religione Cattolica.

VALUTAZIONI

Tenuto conto del:

D. Lgs. 62 del 13/04/2017	Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
D.M. 741 del 3/04/2017	Decreto ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del I ciclo
D.M. 742 del 3/04/2017	Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze

O.M. 52 del 3/03/2021	Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021
----------------------------------	--

e di quanto approvato nel Collegio dei docenti del 19 maggio n° 5 si ribadisce il principio che *"il voto deve essere espressione di sintesi valutativa - formativa pertanto deve fondarsi su una **pluralità** di prove di verifica riconducibili a diverse **tipologie**".* **I Docenti quindi, nel proporre il loro voto al consiglio di classe 24 ore prima dello scrutinio e dopo aver inserito i giudizi per la singola disciplina, si riferiranno a:**

- le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle verifiche orali, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione secondo quanto definito nel **Regolamento** per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti deliberato dal Collegio dei Docenti;
- **le informazioni relative alle valutazioni conseguite nel 1° quadrimestre e ai dati della valutazione intermedia;**
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione e rispetto verso i docenti, il personale non docente, i compagni; rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti secondo quanto disposto nel Regolamento per la valutazione del comportamento e nel Regolamento DAD deliberati dal Collegio dei Docenti.

Il voto è da intendersi come espressione sintetica di giudizio sulla preparazione dello studente, accertata rispetto alle prestazioni misurate, e non come media "aritmetica" di singole classificazioni registrate durante il quadrimestre.

- I docenti hanno competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, ma è il Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente, l'organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno.
- Il voto quindi non è un atto univoco e discrezionale dell'insegnante della singola materia, ma piuttosto il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale deliberata sulla base della proposta del docente.
- I Consigli di classe, nel discutere e approvare i voti proposti per disciplina, terranno conto per ogni alunno del progresso fatto nel suo cammino di apprendimento, specie se trattasi di alunno partito da situazione di grave insufficienza, in una o più materie, e pervenuto a livelli di profitto accettabili dai

quali si evinca che esso sarà in grado di raggiungere gli obiettivi formativi di conoscenze e competenze propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo. **Il "non classificato" non è ammissibile alla fine dell'anno scolastico in quanto sussiste l'obbligo per il docente della valutazione (art. 28 e 29 del CCNL).**

- Al fine di valutare tutti gli alunni della Scuola con imparzialità ed omogeneità, si fa riferimento ai criteri individuati nel PTOF tenendo conto che il voto assegnato dal C.d.C. per ogni singola disciplina è la risultante di più componenti che sono le seguenti:
 - i dati riguardo **conoscenze, abilità, competenze** che emergono dalle prove orali, scritte, scritto-grafiche e pratiche effettuate dall'alunno;
 - i risultati delle **attività di recupero** eventualmente svolte;
 - **l'impegno, l'interesse** e la costanza del livello di applicazione dimostrati nell'attività di studio;
 - **i progressi compiuti** rispetto alla situazione di partenza, l'insieme delle valutazioni e gli eventuali risultati interessanti per originalità e rielaborazione personale.
 - N.B. Determinazione del concetto di "insufficienza non grave", "insufficienza grave":

Insufficienza non grave: voto = 5

Insufficienza grave: voto = 4 o inferiore

Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate, si ritengono insindacabili. **In tutti i casi è di grande importanza che lo studente e la famiglia siano al corrente della situazione e che tutti i dati concorrenti siano pienamente documentabili. I giudizi disciplinari devono essere compilati secondo lo schema del R.E.**

Nel caso di voto insufficiente il Docente è tenuto a compilare il modello PAI inserito nella pagina "voti proposti" del R.E.

Le assenze inserite si riferiscono fino al 7 giugno.

I CRITERI DI PROMOZIONE sono stabiliti nell' O.M. 52 del 3/03/2021.

Sostituzione del docente assente.

Sempre per il principio del "collegio perfetto" già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status "che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) deve essere sostituito, possibilmente, da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola o, in subordine, da un docente dello stesso C.d.C. anche se di materia affine (purché abbia titolo ad insegnare la disciplina del collega assente). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

I Docenti invece che dovessero assentarsi per improvvisi e gravi motivi, che devono essere documentati, il riferimento è esclusivamente per i problemi di salute, devono aver inserito tutte le proprie valutazioni sul R.E.

Si ricorda che le attività di scrutinio hanno la precedenza su qualsiasi altra attività.

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell'art. 5/8 del D. Lgs 297/94 attribuire le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale".

Nota bene. *Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).*

Le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del C.d.C. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

Per i docenti le ore di partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale all'insegnamento (fino a 40 ore per i C.d.C.).

Partecipazione del docente di sostegno

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: "I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D. Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

1. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o non certificati.
2. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo con disabilità, questa partecipazione deve “confluire” in un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
3. Tutti i docenti di sostegno devono partecipare alle operazioni di scrutinio.

Partecipazione del docente di Religione cattolica e di Attività alternativa alla Religione cattolica

1. Fa parte degli organi collegiali dell’istituzione scolastica ed è quindi tenuto a partecipare alle operazioni di scrutinio. Il modello di relazione finale è presente nell’area docenti.
2. Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma esprime il proprio voto relativo alla valutazione soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
3. Gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento e per i quali sono state svolte attività alternative, afferenti a “Cittadinanza e Costituzione”, saranno valutati dai docenti che hanno attivato i percorsi paralleli.
4. Per quanto riguarda la propria disciplina, non esprime un voto numerico in decimi ma uno dei seguenti giudizi: “Ottimo”, “Distinto”, “Buono”, “Sufficiente”, “Non sufficiente”.

Partecipazione dei docenti di potenziamento individuati nell’organico dell’autonomia e nell’Organico aggiuntivo Covid.

La normativa finora richiamata e la legge 107/2015 non danno indicazioni sui compiti dei docenti di potenziamento individuati nell’organico dell’autonomia e nell’Organico aggiuntivo Covid in relazione alla partecipazione o meno ai consigli di classe.

Tuttavia si ritiene che tali docenti non possano partecipare ai consigli di classe riuniti per lo scrutinio finale perché non impartiscono un insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione. **Non fanno quindi parte del**

Consiglio di classe. Tutt'al più potrebbe capitare il caso del docente che stia sostituendo per supplenze fino a 10 gg. il docente curricolare e che in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio; oppure il caso della sostituzione del docente curricolare assente solo allo scrutinio. In entrambi i casi il docente dell'Organico aggiuntivo Covid potrà far parte dello scrutinio.

ASSENZE DEGLI ALUNNI

CASI DI DEROGHE LIMITE ASSENZE (deliberati dal Collegio dei Docenti e come indicato dalla C.M. 20 del 4/03/2011).

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni, DELIBERATE dal Collegio dei Docenti:

- 1. gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;**
- 2. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- 3. partecipazione ad attività artistiche organizzate da Enti riconosciuti dall' AFAM;**
- 4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo;**
- 5. assenze dovute a particolari situazioni familiari/sociali.**

Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati così come contemplato dalla normativa.

Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, determina nel merito con specifica delibera motivata.

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES E DOCUMENTAZIONE FINALE RELATIVA AGLI ALUNNI CON PEI E PDP

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. Si è tenuto conto del DECRETO

LEGISLATIVO 13 aprile **2017, n. 66** e delle norme che forniscono le indicazioni per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, c. 180. Dalla C.M. 22.9.1988 n.262 – O.M. 2.6.1989 n. 193 - Legge 5.2.1992 n. 104- O.M. 21.05.2001 n. 90 si evince che:

il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal P.E.I.

ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Coordinatore delle classi terze prenderà visione del quadro sinottico delle medie delle valutazioni, riferite al triennio, per l'eventuale attribuzione del bonus dello 0,3 (allo studente che ha fatto registrare un incremento progressivo) e predisporrà la tabella riassuntiva adottata per gli Esami di Stato durante il Collegio del 19 maggio n°5 che farà parte della documentazione finale insieme alla griglia per la valutazione dell'elaborato. I programmi non verranno consegnati perché farà fede la relazione finale del docente con la rimodulazione della programmazione acclusa. Il voto del comportamento verrà proposto dal coordinatore, sentiti tutti i docenti. Gli elaborati, le cui tematiche sono state condivise con gli alunni e assegnate dal C.d.C lo scorso 7 maggio, saranno consegnati entro il prossimo 7 giugno. Le relazioni delle singole discipline verranno consegnate ai coordinatori di classe entro il 7 giugno.

La riunione dello scrutinio si terrà sulla Piattaforma Google-meet dei relativi Consigli di classe. Il Coordinatore il giorno successivo allo scrutinio controllerà:

1. il libro dei verbali del Consiglio di Classe;
2. i registri di classe;
3. i programmi delle singole discipline debitamente firmati dal docente e da almeno due alunni della classe;
4. il tabellone e la relazione finale debitamente firmati dai singoli docenti (la relazione finale deve essere inserita anche nel R.E.).

Ciascun docente avrà premura di consegnare a scuola entro il 20 giugno la versione cartacea degli elaborati.

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Contestualmente allo svolgimento dello scrutinio, per le classi intermedie, andrà predisposta l'informazione per cui: tutte le famiglie degli alunni con valutazioni

inferiori al 6 devono essere avviate tramite un documento (PAI), allegato alla scheda di valutazione e presente sul R.E. in cui vengono chiariti: le discipline da recuperare, gli argomenti e le modalità del recupero.

SEGRETO D'UFFICIO

Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230:

“Tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all'interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d'ufficio”.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

SI ALLEGA CALENDARIO DEGLI SCRUTINI

SCRUTINI FINALI	Martedì 8 giugno	Mercoledì 9 giugno	Giovedì 10 giugno	Venerdì 11 giugno
15,00-15,40	3 [^] G	3 [^] E	1 [^] A	1 [^] C
15,40-16-20	2 [^] M	3 [^] N	2 [^] A	2 [^] C
16,20-17,00	3 [^] M	3 [^] A	1 [^] B	1 [^] G
17,00-17,40	3 [^] L	3 [^] B	2 [^] B	2 [^] G
17,40-18.20	2 [^] F	3 [^] C	1 [^] I	1 [^] L
18,20-19,00	2 [^] D	3 [^] F	2 [^] I	2 [^] L
19,00-19,40	3 [^] D	3 [^] H	1 [^] H	1 [^] M
19,40-20,20	1 [^] D	1 [^] E	2 [^] H	

ESAMI di idoneità: lunedì 7 giugno dalle ore 16,00 alle 17,00 modalità da remoto.

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo:

18.30- 20.00	Lunedì 14 giugno	Riunione plenaria
---------------------	-------------------------	--------------------------

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93